

494/2025
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80551** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 26.11.2024 proposto dalla Sig.ra **XX** (omissis), nata il omissis a omissis (omissis), residente a omissis, alla Via omissis n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Leonardo Bava (leonardo.bava@ordineavvocatigenova.it) e dall'Avv. Enrico Rossi (enrico.rossi@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, alla Via Bertoloni n. 44.

contro

INPS - Agenzia di ROMA EUR.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 15.10.25, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Enrico Rossi, per la

ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il presente giudizio la ricorrente agisce per vedersi riconosciuto il diritto all'esenzione IRPEF sulla pensione erogatale in qualità di ex pubblico dipendente, in virtù della propria qualità di familiare superstite di Vittima del dovere.

La ricorrente ha, infatti, documentato di essere genitore del Carabiniere YY, deceduto in data omissis in

conseguenza di un incidente di volo avvenuto durante l'espletamento di funzioni di istituto e riconosciuto "Vittima del dovere".

Il Ministero della Difesa, pertanto, ha provveduto all'emissione dei decreti concessivi dei benefici assistenziali frattanto estesi in favore dei superstiti aventi titolo, tra i quali l'attuale ricorrente.

Nel ricorso, dopo aver argomentato sulla sussistenza della giurisdizione di questa Corte e aver richiamato il quadro normativo di riferimento relativo alla questione oggetto di causa, si contesta il riscontro negativo rilasciato dall'INPS alla richiesta della ricorrente di applicare l'esenzione dell'IRPEF alla sua pensione cat. VOCTPS n. 05710743; riscontro motivato dall'assunto che il beneficio richiesto sia applicabile solo alle prestazioni che trovano giustificazione nel riconoscimento dello status di Vittima del dovere, con esclusione delle pensioni spettanti ai familiari il cui diritto sarebbe autonomo rispetto a quello del *de cuius*.

A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente ha richiamato

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

costante giurisprudenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione che smentirebbe le argomentazioni dell'INPS.

La ricorrente chiede, pertanto, di dichiarare che la pensione di cui è titolare è esente Irpef, ai sensi dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 e, conseguentemente, di condannare l'INPS a porre fine alla ritenuta fiscale, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'IRPEF e relative addizionali, con vittoria di spese ed onorari a favore dei Difensori dichiaratisi antistatari.

In data 06.10.2025, parte attrice ha depositato copie di sentenze favorevoli alla tesi sostenuta nel ricorso introduttivo.

Con nota depositata in data 08.10.2025, si è costituito in giudizio l'INPS che ha, pregiudizialmente, eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte vertendo la controversia su una questione di natura tributaria e non sul diritto a pensione e ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in quanto, dall'eventuale accoglimento del ricorso deriverebbero conseguenze non limitate alla gestione della pensione in pagamento ma riguardanti anche l'Amministrazione finanziaria che si vedrebbe provata di un'entrata tributaria alla quale potrebbe aver diritto.

Nel merito, l'Istituto previdenziale conferma la legittimità del proprio operato e le argomentazioni che hanno motivato il rigetto dell'istanza della ricorrente posto che la pensione per la quale si domanda l'esenzione non trova fondamento nella posizione lavorativa del *de cuius* e nel riconoscimento di vittima del dovere.

La norma che regola l'esenzione fiscale, infatti, sembrerebbe far

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

riferimento a disposizioni legislative che individuano sia i soggetti destinatari, sia la natura dei benefici che spettano a tali soggetti, senza alcuna possibilità di estensione del beneficio ad altre categorie.

Pertanto, l'esenzione dall'Irpef troverebbe applicazione solo in relazione alle prestazioni previste dalla legislazione in materia di benefici per le vittime del dovere o del terrorismo e non per tutte le prestazioni pensionistiche erogate ad un soggetto che, per altri e diversi motivi, è stato riconosciuto meritevole dello status di "vittima del dovere".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La suddetta esenzione in argomento, quindi, spetterebbe ai familiari limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del *de cuius*, vittima del dovere o equiparato; sul punto, controparte richiama anche il messaggio Hermes n. 1412/2017; in subordine, eccepisce la prescrizione quinquennale sulle somme eventualmente dovute, anteriori al quinquennio dalla domanda.

All'udienza odierna, le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'applicabilità al trattamento di pensione diretta percepito dalla ricorrente del beneficio fiscale dell'esenzione dell'IRPEF, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016.

2. Pregiudizialmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS.

L'eccezione non è fondata e va respinta.

Infatti, pur riconoscendo l'esistenza di un orientamento minoritario della giurisprudenza di questa Corte che esclude la sussistenza della giurisdizione sulla questione dell'applicabilità o meno dell'esenzione IRPEF a fattispecie analoghe, deve tuttavia riconoscersi che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r. d. 12 luglio 1934, n. 1214, *"tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato"* (ex multis, Cass., Sez. un., n. 28020/2022; n. 7755/2017, n. 11849/2016), e che costituisca *"principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r. d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla conseguenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755)” (in questi termini, da ultimo, Cass., Sez. un., n. 15848/2024).

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha, nello stesso modo, affermato che *“le controversie tra sostituto d'imposta e sostituto relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, [...] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituto nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario”* (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., Sez. un., n. 19289/2012), escludendo la giurisdizione tributaria e, così, fornendo conferma ad una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell'importo erogato alla ricorrente dall'INPS (in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 108/2022 e Cass., Sez. V, n.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

24298/2019; cfr. da ultimo anche Corte dei conti, Sez. Toscana n. 17/2025; Sez. Abruzzo, n. 72/2025).

3. Deve, poi, essere respinta l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avanzata dall'Istituto previdenziale.

Infatti, oggetto del presente giudizio non è la domanda di rimborso delle trattenute IRPEF operate sulla pensione della ricorrente (domanda che, certamente, dovrebbe essere rivolta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e non dell'INPS) ma la richiesta di accertamento del diritto a tale esenzione, quale superstite di soggetto riconosciuto Vittima del dovere, nei confronti dell'Istituto previdenziale perché ponga fine, in futuro alle relative trattenute.

L'INPS è stato, quindi, evocato in giudizio nella sua qualità di sostituto di imposta al fine di potergli opporre direttamente il diritto della ricorrente all'esenzione fiscale previsto dalla legge.

4. Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

La Sig.ra XX è superstite di soggetto dichiarato vittima del dovere e risulta titolare di pensione diretta ordinaria, alla quale l'Istituto resistente, quale sostituto d'imposta, non ha ritenuto applicabile l'esenzione dall'IRPEF prevista dall'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, ritenendo che si trattasse di diritto autonomo rispetto a quello del *de cuius*.

4.1. La difesa dell'Amministrazione ha ribadito l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti e dei presupposti di legge per l'estensione del beneficio, rifacendosi alla natura eccezionale dei casi di esenzione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

fiscale ed alla riferibilità della medesima ai soli trattamenti pensionistici correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato; in particolare, ha ritenuto assente una specifica disposizione normativa legittimante l'estensione soggettiva del beneficio fiscale anche ai familiari superstiti delle vittime del dovere a prescindere dalla natura del trattamento pensionistico in godimento.

4.2. Sulla questione, questo Giudicante condivide le argomentazioni che stanno alla base dell'orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. trib., 15023/2024, n. 15115/2024, n. 15121/2024, citato e richiamato dalla ricorrente), che ritiene che *“al contrario, ... proprio la lettera dell'art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016 porta a ritenere che l'estensione de benefici fiscali ivi indicati debba riferirsi a tutti i <trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti>, non potendosi trarre dal dettato normativo alcuna indicazione circa la necessaria correlazione degli stessi con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere; ciò in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione (alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) possono ritenersi <funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati>, poiché non <prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa>. Analogamente deve escludersi che*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

una limitazione oggettiva al campo d'applicazione della disposizione possa derivare dal rinvio alle disposizioni disciplinanti i benefici fiscali estesi, ovvero l'art. 2, co.5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206; in particolare l'art. 3 da ultimo citato, rilevante nella fattispecie, non opera riferimenti, ai fini dell'esenzione, ad una necessaria correlazione del trattamento pensionistico al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status né al comma 2, espressamente richiamato dall'art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016 [<La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)>], né al comma 1 cui il secondo rinvia; questo prevede che <[a] tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente [...]> e disciplina, pertanto, il diverso ed ulteriore beneficio dell'aumento figurativo dell'anzianità, comunque non riferendolo alla sola pensione maturata a seguito dell'evento lesivo" (Sez. Giur. Toscana, sent. n. 17/2025, il cui percorso argomentativo è integralmente condiviso dal Giudicante).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel medesimo senso, con ulteriori considerazioni interpretative del testo normativo di riferimento anche la sentenza n. 39/2025 della Sez.

I d'Appello (cfr. da ultimo anche Corte dei conti, Sez. Abruzzo, n. 72/2025; Sez. Campania n. 151/2025).

5. Alla luce delle esposte considerazioni, va, conseguentemente, accertato il diritto della ricorrente, quale superstite di vittima del dovere, all'esenzione IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento.

Riguardo la regolazione delle spese di lite, la novità della questione e i diversi orientamenti giurisprudenziali registrati sulla questione e chiariti solo di recente dalla Suprema Corte, ne giustificano la compensazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- accerta il diritto della Sig.ra XX all'esenzione

IRPEF ai sensi dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 sul trattamento pensionistico in godimento Cat. VOCTPS n. 05710743 e condanna l'INPS a porre fine alla relativa trattenuta.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in
Segreteria il 20.11.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente
dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.